



COMUNE DI CHIONS

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale COPIA N.31

Oggetto: REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Il giorno 22 GIUGNO 2026 alle ore 18:35, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Doro Laura	Sindaco	Presente
Conforto Flavia	Capo Gruppo	Presente
Di Doi Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Armellin Diego	Componente del Consiglio	Presente
Liut Mario	Componente del Consiglio	Presente
Diana Anna	Componente del Consiglio	Presente
Sig. Fabrici Lucio	Componente del Consiglio	Presente
Fontana Francesca	Componente del Consiglio	Presente
Trevisan Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Spadotto Francesca	Capo Gruppo	Presente
Bernava Roberto	Componente del Consiglio	Assente (g.)
Santin Fabio	Capo Gruppo	Presente
Liut Franco	Componente del Consiglio	Presente
Mascherin Chiara	Componente del Consiglio	Presente
Rapini Moreno	Componente del Consiglio	Presente
Grillo Tommaso	Componente del Consiglio	Presente
Fontanel Corrado	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Loris Grando.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'avv. Laura Doro nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai

consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, 1° comma;

ATTESO che la presente deliberazione è mero atto di indirizzo e pertanto non si applica l'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000 relativo ai pareri di regolarità tecnica e contabile;

Il Sindaco cede la parola all'assessore Fabrici il quale illustra il punto.

Interviene successivamente l'assessore Liut il quale fa presente che sarebbe opportuno che la Coldiretti fosse parte attiva in altre iniziative di particolare rilevanza.

Il consigliere Franco Liut esprime la sua perplessità per il fatto che questi temi dovrebbero essere affrontati e risolti da parte degli organismi superiori.

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta;

CON VOTAZIONE palese per alzata di mani:

presenti	n. 16;
assenti	n. 1 (Bernava);
favorevoli	n. 16 (unanimità);
contrari	nessuno;
astenuti	nessuno;

DELIBERA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di Legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare il Sindaco affinché:
 - si attivi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;
 - intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli

stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;

- solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio del Comune ai sensi dell'articolo 124 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Avv. Laura Doro
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Segretario Comunale
F.to dott. Loris Grando
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line <https://www.comune.chions.pn.it/it/albo-pretorio-5717> a decorrere dal 24/06/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.

24/06/2026

L'Impiegato Responsabile
F.to Paola Bomben
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione DIVENTA ESECUTIVA il 10/07/2026, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.

L'Impiegato Responsabile
F.to Paola Bomben
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE